Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Martedì, 12 gennaio 1932 - ANNO X** — **Numero 8**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la II Mostra senese del Sindacato fascista degli artisti toscani.

Con decreto 17 dicembre 1931-X, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 detto al registro n. 10 Finanze, foglio n. 361, il Sindacato fascista belle arti della Toscana è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra senese del Sindacato stesso dal 20 dicembre 1931 al 10 gennaio 1932.

(180)

Autorizzazione a promuovere la « XIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » in Milano.

Con decreto 6 dicembre 1931-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 detto al registro n. 10 Finanze, foglio n. 360, la Società anonima cooperativa del ciclo, motociclo ed accessori di Milano è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che avrà luogo a Milano dal 9 al 17 gennaio 1932-X.

(181)

Autorizzazione a promuovere la « II Mostra nazionale della bambola » in Lucca.

Con decreto 19 dicembre 1931-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 28 detto al registro n. 10 Finanze, foglio n. 375, la Delegazione dei Fasci femminili della provincia di Lucca e l'Unione sportiva « Libertas » di quella città sono state autorizzate a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra nazionale della bambola in Lucca dal 24 dicembre 1931 al 6 gennaio 1932-X.

(182)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1908.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1587.**

Rettifica del contributo scolastico consolidato a carico del comune di Spello a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Spello fu consolidato, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, l'annuo contributo di L. 13.858,79 a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Spello, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del comune di Spello, con le quali il contributo predetto viene elevato a L. 14.011.91, a lire 14.082,71 e a L. 14.169,11 rispettivamente dal 1° gennaio 1915, dal 1° novembre 1921 e dal 1° dicembre 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Spello, della provincia di Perugia, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13.858,79 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato a L. 14.011,91, a L. 14.082,71 e a L. 14.169,11 rispettivamente dal 1° gennaio 1915, dal 1° novembre 1921 e dal 1° dicembre 1922.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato, nella parte relativa al comune di Spello, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 119. — MANCINI.

PROVINCIA DI PERUGIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale
Spello.	13.654,44	204,35	13.858,79			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° gennaio 1915 .				13.654,44	357.47	14.011,91
» 1° novembre 1921 .				13.654,44	428.27	14.082,71
» 1° dicembre 1922 .				13.654,44	514.67	14.169,11

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1909.**

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1601.**

Approvazione del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Premesso che la produzione e lo smercio delle acque gassose sono tuttora disciplinati, nei riguardi igienici, dalle disposizioni degli articoli 161 a 163 del regolamento speciale per la vigilanza sanitaria sugli alimenti 3 agosto 1890, n. 7045, e dell'art. 124 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

Considerato che tali disposizioni non rispondono più in modo adeguato ai progressi dell'industria ed alle esigenze della vigilanza sempre più intensa richiesta da bevande di così largo e generale consumo, di modo che è reso necessario mediante nuove norme regolamentari dare a tale materia una disciplina più rigorosa ai fini igienico-sanitari;

Visto l'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento composto di 25 articoli e contenente disposizioni per la produzione ed il commercio delle acque gassose, che sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dal Ministero per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 5. — MANCINI.

Regolamento
per la produzione ed il commercio delle acque gassose.

TITOLO I.

Definizione e requisiti delle acque gassose.

Art. 1.

Sono considerate acque gassose:

a) le comuni acque potabili contenenti acido carbonico disciolto sotto pressione (acqua di Seltz);

b) le comuni acque di soda contenenti bicarbonato di soda ed acido carbonico sotto pressione;

c) quelle gassate come sopra, edulcorate con zucchero, con sciroppi, con essenze aromatiche ed acidi organici non nocivi, e contenenti almeno l'8 per cento di residuo secco.

Art. 2.

Per la fabbricazione delle acque gassose si devono usare acque potabili sicuramente garantite da possibili inquinamenti.

Quando non si adoperi l'acqua potabile dell'acquedotto, che alimenta la località ove sorge la fabbrica, il proprietario deve specificatamente indicare l'acqua che intende utilizzare, l'origine di essa, i mezzi adoperati per garantirne la purezza.

A cura dell'autorità sanitaria verranno eseguiti gli accertamenti ed i controlli chimici e batteriologici, ritenuti necessari, a spese del proprietario della fabbrica.

Art. 3.

L'acido carbonico, usato per la preparazione delle acque gassose, deve essere puro. Se si prepara nella fabbrica di acque gassose, si deve accertare che non contenga impurità provenienti dal processo di fabbricazione.

Art. 4.

È vietata la fabbricazione e la vendita di acque gassose contenenti:

a) sostanze edulcoranti sintetiche quali saccarina, dulcina e simili;

b) rame, piombo ed altri metalli nocivi;

c) colori non consentiti ai termini del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1930;

d) acidi minerali, glicerina, sostanze atte a produrre schiuma, essenze e sostanze nocive di qualunque specie;

e) anidride solforosa in quantità superiore a quella eventualmente contenuta nello sciroppo usato per dolcificarle ed aromatizzarle, quando si usano sciroppi nei quali tale aggiunta è permessa.

Art. 5.

È vietato vendere acque gassose alterate, guaste, contenenti corpi estranei in sospensione o contenute in bottiglie non perfettamente pulite.

Art. 6.

Le acque gassose, vendute con il nome di un determinato frutto, debbono essere preparate esclusivamente con lo sciroppo di detto frutto e non essere colorate con colori artificiali.

Non adoperandosi esclusivamente sciroppi naturali di frutta, le acque gassose sciroppate non possono portare l'indicazione del frutto, ma devono essere vendute col nome di fantasia dello sciroppo usato, oppure con la indicazione: « aromatizzata... » ad esempio, alla fragola, alla granatina, ecc.

Se lo sciroppo è preparato con glucosio, o sostituendo almeno il 10 per cento di zucchero (saccarosio) con glucosio, e con zucchero invertito, la gassosa deve essere venduta con le indicazioni « gassosa al glucosio » unitamente alle indicazioni volute dal comma precedente.

TITOLO II.

Bottiglie ed apparecchi.

Art. 7.

Le bottiglie ed i sifoni per le acque gassose devono portare scritto in modo indelebile, almeno sul tappo o sulle chiu-

sure metalliche, il nome, o la ragione sociale del fabbricante, o del suo immediato predecessore, od un marchio che valga ad identificare la fabbrica.

È in ogni modo proibito al produttore di acque gassose di adoperare bottiglie e sifoni di altre fabbriche per immettere prodotti da lui confezionati.

È del pari vietato apporre alle bottiglie e sifoni etichette che contengano diciture allusive a proprietà terapeutiche ed igieniche speciali dell'acqua.

Art. 8.

È vietato per le acque gassose l'uso delle cosiddette bottiglie a pallottola, o di altre bottiglie analoghe che si possono lavare solo con difficoltà.

Il tipo di bottiglia ed il modo di chiusura che si intendono di adottare devono consentire il facile lavaggio e la sterilizzazione della bottiglia e dei mezzi di chiusura. Il riconoscimento di tale qualità verrà fatto con apposita dichiarazione dell'ufficio sanitario.

Art. 9.

Le parti metalliche dei sifoni o delle chiusure delle bottiglie, le quali vengono a contatto con l'acqua gassosa, non devono contenere zinco, arsenico, antimonio, nè più di uno per cento di piombo.

Art. 10.

Gli anelli di gomma ed i mastici per assicurare la tenuta dei sifoni o la chiusura delle bottiglie, non devono contenere piombo, arsenico, antimonio.

Art. 11.

Le parti metalliche degli apparecchi usati per la fabbricazione delle acque gassose, le quali vengono a contatto con dette acque, devono essere costruite o rivestite di stagno o fortemente stagnate o argentate. Lo stagno impiegato non deve contenere più di uno per cento di piombo.

Art. 12.

Gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassose e quelli per il riempimento delle bottiglie e dei sifoni debbono essere convenientemente forniti di dispositivi di protezione per assicurare l'incolumità personale degli operai addetti alla lavorazione.

Art. 13.

La preparazione estemporanea di acqua di Seltz e di bevande sciroppate gassate, in esercizi pubblici mediante i così detti apparecchi da banco, è subordinata all'accertamento delle condizioni prescritte dai precedenti articoli 2, 3, 9, 10 e 11 da farsi a cura dell'autorità sanitaria comunale.

TITOLO III.

Locali delle fabbriche.

Art. 14.

I locali destinati alla fabbricazione delle acque gassose devono essere convenientemente illuminati ed aereati, con pavimento impermeabile, che permetta il facile scolo delle acque, e pareti lavabili; devono essere distinti dagli ambienti adibiti ad abitazione e non avere con essi comunicazione diretta; devono essere lontani da stalle e da ogni causa di insalubrità o di inquinamento.

La preparazione degli sciroppi deve possibilmente farsi in ambiente distinto da quelli per la gassificazione e l'imbottigliamento.

Le finestre e le porte di detti locali devono essere sistemati in modo da impedire l'entrata delle mosche.

Le latrine devono avere ingresso separato da quelli dei locali di lavorazione, ed essere mantenute in istato di perfetta pulizia.

Art. 15.

I locali per il confezionamento, la conservazione e spedizione devono essere distinti e separati dai locali di fabbricazione.

La minuta vendita ed il consumo devono essere fatti in locali separati da quelli di fabbricazione.

Art. 16.

Le fabbriche di acque gassose devono essere fornite di vasche e di apparecchi per una accurata lavatura e disinfezione delle bottiglie e del materiale di chiusura.

TITOLO IV.

Personale adibito nelle fabbriche.

Art. 17.

Il personale adibito nelle fabbriche di acque gassose deve essere di sana costituzione ed esente da malattie trasmissibili. Per l'accertamento di tali condizioni deve subire visita medica da parte dell'ufficiale sanitario, il quale ne rilascerà apposito certificato.

La visita sanitaria deve essere ripetuta periodicamente ed almeno ogni quattro mesi a cura degli esercenti delle fabbriche, i quali dovranno curare la conservazione dei referti nel fascicolo personale, e presentarli ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria.

Per la visita sanitaria ed il rilascio del certificato è dovuto all'ufficiale sanitario un compenso nella misura stabilita dall'autorità comunale.

Art. 18.

Il personale, durante la lavorazione, deve essere fornito di sopravesti pulite, e quello addetto alla gassificazione ed all'imbottigliamento anche di dispositivi speciali per l'incolumità personale (maschera a rete metallica, bracciali di gomma).

Art. 19.

Gli esercenti le fabbriche di acque gassose, appena avutane conoscenza per l'assenza del personale od in qualsiasi altro modo, hanno l'obbligo di denunciare all'autorità sanitaria locale i casi accertati o sospetti di malattie trasmissibili che si verifichino nel personale o nella famiglia di esso.

TITOLO V.

Autorizzazione all'esercizio.

Art. 20.

Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose o portare modificazioni a quelle esistenti, deve farne domanda al podestà del Comune nel quale sorge la fabbrica.

Eguale domanda deve essere fatta da chi intende impiantare apparecchi da banco, di cui all'art. 13.

La domanda per l'apertura di nuove fabbriche di acque gassose deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° descrizione dei locali, del macchinario, e del modo di gassificazione dell'acqua di lavaggio e di chiusura delle bottiglie;

2° dimostrazione che l'acqua adoperata è potabile e non esposta a causa d'inquinamento, salvo gli ulteriori accertamenti da disporsi dal podestà ai sensi dell'art. 2;

3° descrizione del marchio di fabbrica o della dicitura che valgano ad identificare la fabbrica ai sensi dell'art. 7.

Art. 21.

Il podestà, accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, su parere dell'ufficiale sanitario, rilascia apposita licenza di autorizzazione a fabbricare e mettere in vendita acque gassose o ad impiantare apparecchi al banco.

La licenza deve indicare:

1° la persona o ditta autorizzata con riferimento alla domanda presentata;

2° la località ove è posta la fabbrica;

3° il sistema di chiusura delle bottiglie ed il contrassegno di identificazione;

4° tutte le altre indicazioni ritenute opportune caso per caso.

Ogni cambiamento del concessionario deve essere comunicato al podestà.

La licenza può essere revocata in caso di inosservanza delle norme prescritte dalle presenti disposizioni.

Contro il provvedimento del podestà, entro 15 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al prefetto che decide in via definitiva sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni tutti i proprietari di fabbriche e tutti coloro che hanno apparecchi da banco dovranno richiedere al podestà l'autorizzazione all'esercizio, con le modalità dei precedenti articoli.

Nel caso in cui le fabbriche od i detti apparecchi, a seguito degli accertamenti eseguiti, non offrano le necessarie garanzie per l'igiene e la salubrità delle acque gassose prodotte, il podestà, su parere dell'ufficiale sanitario, intimerà all'esercente di eseguire i lavori occorrenti, prefiggendo un congruo termine per l'esecuzione, trascorso il quale, ove non si ottemperi all'ingiunzione, potrà disporre la sospensione dell'esercizio.

Qualora si accertino condizioni irrimediabili nei riguardi igienici, il podestà disporrà la chiusura della fabbrica.

Contro il provvedimento del podestà è ammesso ricorso nei termini e nei modi dell'art. 21.

Art. 23.

Le spese per i sopraluoghi e per l'analisi sono a carico dell'esercente l'industria.

Art. 24.

Le bottiglie a pallottola o bottiglie analoghe attualmente possedute dai fabbricanti di acque gassose, potranno essere usate sino al loro esaurimento, non però oltre tre anni da quello della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Per la completa osservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 7 è concesso ai fabbricanti di acque gassose il termine di un anno.

TITOLO VII.

Penalità.

Art. 25.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono passibili delle pene considerate dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, senza pregiudizio delle altre pene delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle altre leggi speciali.

Alle stesse pene va soggetto chiunque fabbrica acque gassose od impianta apparecchi da banco senza munirsi della licenza di cui all'art. 21 ovvero, per ottenere tale licenza, dia nella domanda indicazioni false sullo stato della fabbrica, restando in ogni caso salvi i provvedimenti che il podestà potrà adottare ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1910.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1609.**

Modifiche allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato con R. decreto 1° novembre 1928, n. 3499, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1680;

Vedute le proposte di modifiche, avanzate dal Regio commissario dell'Istituto predetto con i poteri del Consiglio dei professori e del Consiglio d'amministrazione;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto legge 28 agosto 1931, n. 1227;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 13 e 15. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione successiva e dei loro riferimenti.

Art. 3. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento sono aggiunte le seguenti:

« 10 diritto ecclesiastico;

15 statistica economica;

32 dottrina e politica sindacale corporativa ».

Per l'aggiunzione dei primi due insegnamenti è modificata la numerazione di quelli successivi.

Art. 11. — È sostituito dal seguente:

« Il Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » è retto dal Consiglio d'amministrazione « e dal suo presidente, dal direttore e dal Consiglio dell'Istituto ».

Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i due seguenti:

« Art. 12. — Il Consiglio d'amministrazione è composto dalle seguenti persone:

Un rappresentante del Governo, nominato dal Ministro dell'educazione nazionale, che lo presiede; il direttore dell'Istituto; un rappresentante del comune di Firenze; il rettore dell'Università di Firenze; due rappresentanti degli eredi del fondatore marchese Alfieri di Sostegno; un rappresentante del Consiglio dell'Istituto e un rappresentante di ciascuno degli Enti e privati cittadini che contribuiscano, con annui assegni non inferiori a lire 25.000, al mantenimento dell'Istituto.

Tutti i suddetti rappresentanti durano in ufficio un biennio e possono essere riconfermati.

Quando per qualsivoglia causa un consigliere lasci l'ufficio prima della scadenza, colui che è chiamato a sostituirlo rimane in ufficio quanto vi sarebbe rimasto il predecessore.

I privati sovventori, che contribuiscano per la somma sopra indicata, possono, anzichè farsi rappresentare, intervenire personalmente.

Il Consiglio elegge un vice presidente e un segretario.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità ha doppio voto il presidente.

Art. 13. — Il presidente del Consiglio d'amministrazione:

ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte alle autorità e ai terzi in rapporto alle attribuzioni affidate al Consiglio d'amministrazione;

convoca il Consiglio ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario o quando il direttore o due consiglieri lo richiedano;

ordina direttamente, nei casi d'urgenza su proposta del direttore, gli storni da categoria a categoria del bilancio, e i prelevamenti dal fondo di riserva, riferendone al Consiglio per l'approvazione nella prima successiva adunanza e dandone comunicazione al Ministero;

dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e, quando occorre, ne riferisce al Ministero ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Il direttore:

ha la rappresentanza dell'Istituto e del Corpo accademico di fronte alle autorità ed ai privati, salvo il disposto dell'art. 13;

compila e propone al Consiglio d'amministrazione gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

provvede alle riscossioni e ai pagamenti approvati dal Consiglio d'amministrazione col bilancio preventivo o con speciali deliberazioni;

rilascia i mandati di entrata e di uscita;

fornisce al segretario economo una somma non superiore alle L. 1000 per le minute spese, a meno che non venga deliberato diversamente dal Consiglio d'amministrazione, e vigila sull'impiego di questa somma;

esercita tutte quelle altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti ».

Art. 26. — Alle ultime parole dell'articolo « la lingua francese o la lingua inglese » sono sostituite le seguenti « la lingua francese e la lingua inglese ».

Art. 45. — È sostituito dal seguente:

« Il corso della Scuola ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti:

1. Problemi di diritto internazionale pubblico in pace e in guerra (annuale);
2. Problemi di diritto internazionale privato, amministrativo, industriale, del lavoro e penale (semestrale);
3. Teoria e pratica dei trattati di commercio (annuale);
4. Problemi economici internazionali con speciale riferimento all'economia monetaria e bancaria (annuale);
5. Storia diplomatica e costituzionale (annuale);
6. La Società delle Nazioni (semestrale) ».

Art. 47. — È sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in studi politici internazionali, lo studente dovrà superare l'esame di profitto almeno in cinque delle materie elencate nell'art. 45, e dovrà dimostrare con esame scritto ed orale di conoscere la lingua inglese o la lingua tedesca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1911.

REGIO DECRETO 30 novembre 1931, n. 1613.

Approvazione del Trattato di conciliazione, firmato a Washington il 23 settembre 1931, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915, col quale veniva approvato il Trattato stipulato a Washington il 5 maggio 1914 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per promuovere la causa per la pace generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione sottoscritto a Washington il 23 settembre 1931 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, recante emendamenti al Trattato stipulato fra i due Paesi il 5 maggio 1914 per promuovere la causa per la pace generale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 17. — FERZI.

Trattato di conciliazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, recante emendamenti al Trattato per promuovere la causa per la pace generale del 5 maggio 1914.

Sua Maestà il Re d'Italia ed il *Presidente degli Stati Uniti d'America,* essendo desiderosi di modificare i termini dell'articolo II del Trattato per promuovere la causa della pace generale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato il 5 maggio 1914, in quanto riguarda la nomina ed altre disposizioni concernenti i membri della Commissione internazionale costituita in conformità delle disposizioni di quell'articolo, hanno risolto di addivenire ad un Trattato in tale intento, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il cavaliere di gran croce Nobile Giacomo De Martino, senatore del Regno, Regio ambasciatore a Washington; e

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

Henry L. Stimson, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovandoli in debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

L'articolo II del Trattato tra le Alte Parti contraenti, firmato il 5 maggio 1914, è abrogato col presente Atto e vi sono sostituite le seguenti disposizioni:

La Commissione internazionale sarà composta di cinque membri, come segue:

Un membro sarà nominato dal Governo di ciascun Paese tra i suoi cittadini;

Gli altri tre membri verranno designati dai due Governi di comune intesa. I tre membri designati di comune intesa non dovranno essere sudditi nè dell'Italia, nè degli Stati Uniti d'America, nè domiciliati nel territorio di alcuno dei due Paesi, nè impiegati al servizio di alcuno dei due Governi. I due Governi designeranno, anche di comune intesa, uno di questi tre membri a presidente della Commissione.

In qualunque momento in cui non vi sia alcuna causa pendente dinnanzi alla Commissione, ciascun Governo potrà revocare la nomina del membro suo suddito e nominare il suo successore. Ciascun Governo potrà, inoltre, in qualunque momento in cui non via sia causa pendente dinnanzi alla Commissione, revocare la designazione di uno o più dei membri scelti dai due Governi di comune accordo.

Le vacanze che si verificheranno in seguito a revoca o in qualsiasi altra maniera saranno colmate al più presto possibile nel modo delle nomine originarie. La revoca da parte di uno dei Governi della designazione di un membro scelto dai due Governi di comune intesa non diverrà effettiva se non simultaneamente alla designazione del suo successore. La durata in carica dei membri della Commissione continuerà indefinitamente.

Quando i membri della Commissione saranno occupati nell'esame di una questione, essi riceveranno un compenso che sarà concordato tra i due Governi. Tale compenso, come anche le altre spese della Commissione, verrà pagato dai due Governi in parti eguali.

Art. 2.

I membri della Commissione internazionale attualmente in carica in base alle disposizioni dell'articolo II del Trattato del 5 maggio 1914, sono conservati in carica in conformità delle disposizioni del presente Trattato.

Art. 3.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma al più presto possibile. Esso avrà effetto dal giorno dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore per la durata del Trattato concluso tra le Alte Parti contraenti il 5 maggio 1914.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato questo Trattato in doppio originale, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Washington il ventitre di settembre dell'anno di Nostro Signore millenovecentotrentuno.

G. DE MARTINO. HENRY L. STIMSON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.

Revoca del sig. Rusconi Stefano dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 marzo 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il sig. Rusconi Stefano fu Ercole;

Considerato che il detto agente di cambio essendo venuto a trovarsi in gravi imbarazzi finanziari, è risultato insolvente nella liquidazione di Borsa del mese di ottobre u. s.;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 37 , e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 30 ottobre 1931-X il signor Rusconi Stefano è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 327. — ADROWER.

(185)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1932.
Ordinanza di sanità marittima concernente le provenienze per via di mare sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla ed il tifo esantematico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla e il tifo esantematico;
Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1931;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Art. 1.

Continuano ad essere sottoposte alle misure prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) Nei riguardi della peste, le provenienze:

a) per l'Africa:

1° da Lagos (Nigeria);
2° da Dakar (Senegal);
3° da Tamatava (Madagascar);
4° da Alessandria e da Port-Said (Egitto);

b) per l'America:

5° da Buenos Ayres e dai porti delle provincie di Santa Fè e di Buenos Ayres (Argentina);
6° da Pacasmayo e da Trujillo (Perù);

c) per l'Asia:

7° dai porti di Canton e Amoy (Cina);
8° da tutti i porti del litorale fra Moulmein (Birmania) e il confine dell'Indostan con il Belucistan (India britannica);
9° da Goa (India portoghese);
10° da tutti i porti del Siam;
11° da Colombo e da tutti i porti dell'Isola Ceylon;
12° da Beirut (Siria);

d) per l'Oceania:

13° dai porti della Regione centrale di Giava (Indie orientali olandesi);

B) Nei riguardi del colera, per le provenienze:

a) per l'Asia:

14° da Amoy, da Canton e da Shanghai (Cina);
15° da Cholon e da Saigon (Indocina);
16° da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle Presidenze di Bombay e di Madras India britannica);
17° da Pondicherry (India francese);
18° da tutti i porti del Siam;
19° da tutti i porti del Golfo Persico;

b) per l'Oceania:

20° da tutti i porti delle Isole Filippine.

C) Nei riguardi della febbre gialla, per le provenienze:

a) per l'America:

21° dai porti degli Stati brasiliani di Sergipe e di Bahia.

Art. 2.

Sono revocate tutte le ordinanze di sanità marittima emanate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1931 concernenti le misure contro la peste, il colera, la febbre gialla e il tifo esantematico per le provenienze non comprese nel precedente art. 1.

L'Alto Commissario per la provincia e la città di Napoli, i Prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(186)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 891 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mezzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich Giovanni, figlio di Giuseppe e della fu Craglievich Giustina, nato a Promontore (Pola) il 17 settembre 1902 e abitante a Vincural (Pola), n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosanda Stefania di Biagio e di Chiraz Eufemia, nata a Vincural il 25 dicembre 1904, ed alla figlia Elda, nata a Vincural il 20 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9259)

N. 887 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mezzulich » (Mezzulic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzulich (Mezzulic) Antonio, figlio del fu Giorgio e di Giustina Brunjak, nato a Promontore (Pola) il 1° aprile 1865 e abitante a Pola via Medolino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lach Virginia di Giovanni e di Strasser Anna, nata a Pola il 20 aprile 1877, ed ai figli nati a Pola: Hrooje, il 22 settembre 1901; Vera, il 18 gennaio 1904; Milivoi, il 14 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9260)

N. 924 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Enrico, figlio di Luigi e di Emilia Tencich, nato a Pola il 1° giugno 1891 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Alzich Francesca, di Antonio e di Speranza Francesca, nata a Pola il 25 dicembre 1892, ed alla figlia Fulvia, nata a Pola il 16 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9261)

N. 708 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maretich Biagio, figlio di Giuseppe e di Cablar Michela, nato a Lisignano (Pola) il 29 gennaio 1893 e abitante a Lisignano n. 143, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ravnich Maria di Antonio e fu Rosa Frezza, nata a Lisignano il 2 dicembre 1897, ed ai figli, nati a Lisignano: Antonio, il 31 gennaio 1920; Giovanni, il 5 febbraio 1923; Giuseppe, il 18 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9262)

N. 487 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Percovich Romano di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il de-

creto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Percovich Romano di Giuseppe e della fu Francesca Buranello, nato a Pola il 24 dicembre 1904, residente a Dignano d'Istria, di condizione impiegato è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Percovich in « Buranello ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Alma Jussich fu Giovanni e di Caterina Sandri, nata a Pola il 24 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 29 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9428)

N. 811 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Ballesich Oliva, nato a Fasana (Pola) l'11 gennaio 1890 e abitante a Pola Valpaganor, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sergo Eufemia di Francesco e di Bachiaz Maria, nata a Pedena (Pisino) il 3 agosto 1895, ed ai figli, nati a Gallesano: Maria, il 2 aprile 1920; Anna, l'1 agosto 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9400)

N. 755 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marinovich Maria, figlia del fu Marco e della fu Menis Maria, nata a Pola il 10 dicembre 1884 e abitante a Pola, via Barbacani n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Valeria, nata a Pola il 28 giugno 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9401)

N. 823 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matica » (Mattica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matica (Mattica) Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Galant Fosca, nato a Gimino il 5 dicembre 1873 e abitante a Pola, via Badoglio, 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zohil Santa fu Pasquale e fu Fosca Rovis, nata a Gimino il 1° novembre 1866, ed ai figli, nati a Gimino: Maria l'11 agosto 1905; Giuseppe il 5 maggio 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9402)

N. 821 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Francesco, figlio del fu Pasquale e della fu Mattica Caterina, nato a Sissano (Pola) il 28 luglio 1884 e abitante a Pola, via Abbazia, 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9404)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato in data 5 gennaio 1932 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 31 dicembre 1931, relativo all'assegnazione di un premio di navigazione alle navi mercantili da carico.

(192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 2967 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Reano Giuseppe fu Giacomo, domic. a Priacco (Torino) — Capitale: L. 3000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 22983 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Armellini Giuseppe di Giusto, domic. a Tarcento (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 12857 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Orsi Giulio fu Pietro, domic. a Sala Bolognese (Bologna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 3415 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Pasquinuzzi Giocondo di Carlo, domic. ad Arezzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 18810 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Quaratesi Natale fu Gervasio, domic. a Pisa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 5775 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Di Felice Clemente fu Felice, domic. a Cagnano Amiterno (Aquila) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 279 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Vivio Alessandro di Giuseppe, domic. a Sulmona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 27595 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Moretti Mariano di Natale, domic. a Perugia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 2322 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Morabito Antonina fu Giuseppe, ved. Cangemi, domic. a Rosarno (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 8873 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Montano Savino fu Tommaso, domic. a Quadrelle (Avellino) — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6616)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 4880 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Rigoli Pilade fu Michele, domic. in Montelupo (Firenze) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 835 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione. Firenze — Intestazione: Gracci Vincenzo fu Giuseppe, domic in San Martino di Empoli (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 21752 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Fabbri Giuseppe fu Antonio, domic. in Forlì — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 8333 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Danza Antonio fu Vito, domic. in Sant'Agata di Puglia (Foggia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 1378 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Rigoli Anna di Dante, domic. in Empoli (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 8854 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Letizia Giovanni fu Luigi, domic in San Nicola La Strada (Napoli) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 35106 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Società Anonima I.S.I.A. (Industria Seta Italo-Americana) di Bologna — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 3375 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Castellacci Foscolo di Lorenzo, domic in Pagnana (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 38580 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Cresci Giuseppe fu Luigi, domic. in San Piero a Sieve (Firenze) — Capitale: L 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 25247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Cavallacci Riccardo fu Emilio, domic. in Firenze — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 2247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Filoni Salvatore fu Carmine, domic. in Nardò (Lecce) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 2977 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Paoletti Silvio « quondam » Orlando — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 31883 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Danti Raffaello fu Luigi, domic. in Ugnano di « Casellina e Torri » (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 3536 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Zanzi Evangelina fu Luigi, domic. in Varese — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 6415 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Florio Gaetano fu Antonio, domic. in Pescara Riviera — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 3890 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) — Capitale: L. 1100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7485)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.12	Oro	377.82
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	66.887	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.125
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.75
New York	19.581	Consolidato 5 %	80.65
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	80.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 5.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.04	Oro	378.30
Svizzera	381.80	Belgrado	—
Londra	66.944	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.275
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.10
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.75
New York	19.606	Consolidato 5 %	80.70
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	80.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	768115	143.50	Biroli Lucia fu Carlo, nubile, dom. in Pavia, con usuf. vital. a Tonani Erminia fu Giuseppe, ved. di Biroli *Carlo*, dom. in San Giorgio Lomellina.	Biroli ecc. come contro; con usuf. vital. a Tonani Erminia fu Giuseppe ved. di Biroli *Domenico*, dom. come contro.
» »	704174 704175	66.50 150.50	Vocino *Arcangela* di Leonardo moglie di Gabriele Pasquale, dom. in S. Nicandro Garganico (Foggia).	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	729292	280 —	Vocino *Arcangela* fu Leonardo moglie di Gabriele Pasquale fu Antonio, dom. in Sannicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	818652	1.015 —	Vocino *Arcangela* fu Leonardo moglie di Gabriele Pasquale, dom. in San Nicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Vocino *Maria-Arcangela* ecc. come contro.
»	250134	196 —	Ottolenghi Salvatore di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a Sacerdote *Orsolina* fu *Salomon* moglie di Ottolenghi Cesare.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sacerdote *Consolina* fu *Salomone*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	100003 100004 100005	100 — 100 — 100 —	*Raimondi Nicolò*, *Raimondi* Provvidenza, *Raimondi Giuseppina* fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre Martorana Concetta fu Giovanni, ved. di *Raimondi* Giovanni, dom. in Castelbuono (Palermo).	*Raimondo Nicolino*, *Raimondo* Provvidenza, *Raimondo Maria-Giuseppina* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Martorana Concetta fu Giovanni, ved. di *Raimondo* Giovanni, dom. come contro.
»	22286	50 —	di Bernardo *Gaetano* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Verde Luigia di Federico ved. di Bernardo, dom. in Ventotene (Napoli).	di Bernardo *Gaetanina* fu Filippo, minore ecc. come contro.
»	22288	50 —	di Bernardo *Maria Antonia*, fu Filippo moglie di Musella Vincenzo fu Gennaro e di Bernardo Maria Rosa, Cherubino *Gaetano* e Federico fu Filippo gli ultimi quattro minori ecc. come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio.	di Bernardo *Maria Antonietta* fu Filippo, moglie di Musella Vincenzo fu Gennaro e di Bernardo Maria-Rosa, Cherubino *Gaetanina* e Federico ecc. come contro.
3.50 %	692337	35 —	Di Bernardo *Antonietta*, *Rosa*, Cherubino, *Gaetana* e Federico fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Verde Luigia di Federico ved. Di Bernardo Filippo, dom. in Caltagirone (Catania).	Di Bernardo *Maria-Antonietta*, *Maria-Rosa*, Cherubino, *Gaetanina* e Federico fu Filippo minori ecc. come contro.
»	680397	80,50	Di Bernardo *Rosa* fu Filippo, ecc. come la precedente.	Di Bernardo *Maria-Rosa* fu Filippo, ecc., come la precedente.
»	680398	77 —	Di Bernardo *Carmela* fu Filippo, ecc. come la precedente.	Di Bernardo *Gaetanina* fu Filippo, ecc. come la precedente.
»	781418	35 —	Guidicini Bianca fu Federico, nubile, dom. in Ferrara.	Guidicini *Andreina-Bianca-Ginevra* fu Federico, nubile, dom. in Ferrara.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(29)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 24.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro serie prima	568	Cap. 2.500 —	Varenna *Iolanda* di Ercole, minore sotto la p. p. del padre.	Varenna *Antonia-Iolanda-Rosa-Maria* di Ercole, minore ecc. come contro.
»	569	» 2.500 —	Varenna *Renzo* di Ercole, minore ecc. come la precedente.	Varenna *Francesco-Renzio* di Ercole, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	392992	125 —	Fangazio Fra *Mario* fu *Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre *Giulia* Luigia di Andrea, ved. Fangazio, dom. in Crocemosso (Novara).	Fangazio Fra *Edoardo-Mario* fu *Giovanni-Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre *Guiglia* Luigia ecc. come contro.
»	65628 Littorio	60 —	Bargeri Ennio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rinolfi Domenica ved. di Bargeri Luigi, dom. in Prato Sesia (Novara); con usufr. a Rinolfi Domenica fu *Vincenzo*, ved. di Bargeri Luigi, dom. in Prato Sesia (Novara).	Intestata come contro; con usufr. a Rinolfi Domenica fu *Bernardo;* ved. ecc. come contro.
3.50 %	174335	840 —	Chiaretta Marianna di *Placido*, nubile, dom. in Cumiana (Torino vincolata.	Chiaretta Marianna di *Giovanni Battista-Placido*, nubile, dom. come contro.
»	375596	1.400 —	Chiaretta Marianna fu *Placido*, ved. di Maddio Pietro, dom. in Torino.	Chiaretta Marianna di *Giovanni Battista- Placido*, ved. ecc. come contro.
» »	679386 679389	524 — 21 —	Bailliu Maria ed Elena fu Dario, minori sotto la p. p. della madre Mascherana Angela di Antonio ved. Bailliu dom. in Torino; con usuf. vital. a Ranzoni *Clotilde* fu Gerolamo, nubile, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ronzoni *Maria-Clotilde* fu Gerolamo, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	323661	950 —	De Francisco Ferdinando di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Musso *Caterina* fu Luigi, ved. di De Francisco, dom. in Torino; con usuf. vital. a Musso *Caterina* ecc.	De Francisco Ferdinando fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Musso *Giuseppa-Caterina* fu Luigi, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Musso *Giuseppa-Caterina*, ecc.
» »	490220 493244	2.000 — 2.000 —	De Francisco Ferdinando fu *Battista*, minore ecc. come la precedente; Libere.	De Francisco Ferdinando fu *Giovanni Battista*, minore ecc. come la precedente; Libere.
»	78544	10 —	Binda *Giovanna* di Lorenzo, moglie di Iona Amadio fu Gabriele, dom. in Novara.	Binda *Carolina-Giovanna* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro.
» »	454698 480482	50 — 500 —	Binda *Giovanna-Iona* fu Lorenzo, moglie ecc. come la precedente.	
»	476178	50 —	Basotti *Cesarina* ed Arturo fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Perelli Cazzola Marianna, ved. Bosotti, dom. in Premeno (Novara).	Bosotti *Maria* ed Arturo fu Cesare, minori, ecc. come contro.
»	385525	160 —	Del Bene Antonietta, Rosina, Giovannina e Filomena di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre dom. in Capodrise (Caserta); con usufrutto vitalizio a Del Bene Giuseppe fu *Giovanni*, dom. in Capodrise (Caserta).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Del Bene Giuseppe fu *Andrea*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	799678	350 —	Livoli Gina fu *Angelo* interdetta sotto la tutela di Tedeschi Silvio fu Elia, dom. in Parma.	Livoli Gina fu *Augusto* interdetta ecc. come contro.
Cons. 5 %	150834	350 —	Catinella Caterina di Domenico, moglie di *Massari* Leonardo, dom. in Bari, vincolata.	Catinella Caterina di Domenico, moglie di *Massaro* Leonardo, dom. in Bari.
»	61879 Littorio	200 —	Lio *Maria* di Alberto minore sotto la p. p. del padre, dom. Petralia Soprana (Palermo).	Lio *Adriana* di Alberto, minore, ecc. come contro.
»	188618	250 —	Appiano *Giulia* fu Felice, nubile, dom. in Montechiaro d'Asti (Alessandria).	Appiano *Maria* fu Felice, nubile, dom. come contro.
Prest. Naz. 5 %	4024	375 —	Giorgi *Giovanna* di Virgilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Chiavari (Genova).	Giorgi *Gilda-Alfonsina-Giovanna* di Virgilio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10247)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	367950	Gandolfo Teresa fu Tomaso, vedova di Schivo Marcello fu Giuseppe, domic. in Alassio (Genova) . . . . L.	115 —
»	367951 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Gandolfo Teresa fu Tomaso, ved. ecc., come la precedente . . . . » per la proprietà: Nattero Rosa fu Tomaso, moglie di Nattero Antonio di Francesco, domic. in Alassio (Genova).	185 —
»	75097	Stassi Rosina di Pietro in Di Giuseppe Antonino di Santo, domic. in New York . . . . »	100 —
»	337907	Walter Emilia di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Como . . . . »	500 —
»	18210 Polizza combattenti	Colombo Giovanni di Daniele, domic. in Torre Boldone (Bergamo) . . . . »	20 —
3,50 %	712292 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cintorino Leonardo di Pietro, domic. in Cinisi (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: ai coniugi Cintorino Caterina fu Antonio e Cusumano Nunzio fu Giuseppe, domic. in Palermo.	500,50
Cons. 5 %	197999	Esposito Giuseppina fu Pietro in Pagliaro Crispino, domic. in New York . . . . »	500 —
4,50 %	24667	Congregazione di carità di Vobarno (Brescia) . . . . . »	18 —
Cons. 5 %	4213 Polizza combattenti	Nappi Pasquale di Alfonso, domic. in Scafati (Salerno) . . »	20 —
»	230316 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Sivori Anna fu Gio. Batta, ved. di Ferrero Rinaldo, domic. in Sampierdarena . . . . » per la proprietà: Ferrero Maria-Teresa vulgo Iole fu Rinaldo, moglie di Fossati Cesare fu Pietro, domic. in Genova.	2.000 —
3,50 %	537838 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Glisenti Bortolo fu Angelo, domic. in Milano . » per l'usufrutto: Allegri Elisa fu Stefano, nubile, domic. in Firenze.	245 —
»	593177 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia di Zaverio, nubile, domic. in Casale (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Carrozzi Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Zaverio.	672 —
Cons. 5 %	457017 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia del fu Zaverio, moglie di De Alessandri Camillo, domic. in Agliè Canavese (Torino) . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1.000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	117163 Certificati di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Figli nascituri legittimi di Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi alla morte di questo, apparterrà per intero alla signora Leonardi Ida fu Achille vedova Ovidi Ulisse salvo che il predetto Amerigo Fernando di Luigi lasciasse moglie legittima alla quale spetterà un solo terzo di detta rendita.	445 —
»	285083 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: R. Università di Pavia per il lascito del professor Eteocle Lorini . . . . » per l'usufrutto: Londero Linda di Giacomo, nubile, domic. in Milano.	4.450 —
3.50 %	689619 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oliva Alessandro, Giuseppina, nubile, Vittoria, nubile, e Rosa, Lucia, Martino ed Itala di Alessandro, gli ultimi quattro minori sotto la p. p. del padre, legatari indivisi in parte uguali di Morasso Ignazio fu Luigi-Alessandro, domic. il primo in Firenze, gli altri in Torino . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Oliva Alessandro fu Giuseppe e Ricciardi Serafina fu Secondo, domic. in Torino.	311,50
»	716945	Crovo Assunta-Margherita di Stefano, moglie di Rovegno Carlo di Antonio, domic. in Tribogna (Genova) - vincolata . . »	84 —
Cons. 5 %	194851	Genna Erminia di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marsala (Trapani) . . . . »	95 —

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7490)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di certificato consolidato 5 %.

(8ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato consolidato 5 % n. 81141 di L. 60 intestato a Lopresti Alfonso fu Giuseppe domiciliato in New-York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6617)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso al posto di sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, riguardante l'ordinamento della Regia guardia di finanza, nonchè le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, contenente norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, che disciplinano la nomina e lo stato del sottotenente maestro direttore della banda del Corpo;

Visti i decreti Ministeriali 17 dicembre 1928 e 16 ottobre 1930, che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale del Corpo della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, che approva il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonchè il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920;
Considerata la necessità di coprire il posto di sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza, che si renderà vacante il 3 febbraio 1932, in seguito al collocamento a riposo dell'attuale sottotenente maestro direttore Manente comm. Giuseppe;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di coprire il posto di sottotenente direttore della banda della Regia guardia di finanza, che si renderà vacante a partire dal 3 febbraio 1932, è indetto un concorso per titoli e per esame fra i cittadini del Regno, militari o civili, provvisti di diploma d'istrumentazione per banda e di composizione conseguiti in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alla domanda;
c) se sono celibi, ammogliati, o vedovi con o senza prole.
Le domande che perverranno dopo il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande i concorrenti dovranno allegare, se civili, i documenti prescritti per l'arruolamento nella Regia guardia di finanza, eccezione fatta per quello di stato libero. Tali documenti dovranno essere redatti in carta bollata e legalizzati, giusta le vigenti disposizioni.
Al fine di rendere possibile l'accertamento della loro identità personale i concorrenti tutti dovranno inviare una fotografia eseguita nel corrente anno, munendola della propria firma, autenticata da un notaio. Dovranno inoltre unire alla domanda stessa i diplomi originali di cui all'art. 1 e quei documenti che essi riterranno utili per comprovare la loro cultura generale e la loro perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) elencandoli in foglio a parte.

Art. 4.

I militari in servizio attivo dovranno presentare la loro domanda alle autorità da cui dipendono, e queste, proseguendola dovranno corredarla del libretto personale, ove si tratti di maestri direttori e di copia dei documenti matricolari e caratteristici, ove gli aspiranti siano sottufficiali o caporali maggiori o caporali o soldati o di grado corrispondente.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la Regia accademia di Santa Cecilia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) alla presenza di apposita Commissione composta come segue:
Presidente: il presidente della Regia accademia di Santa Cecilia o uno dei vice-presidenti da lui delegato;
Membri: l'insegnante di composizione presso il Regio conservatorio musicale di Santa Cecilia; un maestro direttore di banda militare con sede a Roma; due maestri specializzati nella tecnica per banda scelti dal Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza);
Segretario: un ufficiale della Regia guardia di finanza.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

Art. 7.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:
a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, un tema di marcia, che potrà essere militare, funebre, trionfale, ecc.;
b) armonizzare a quattro voci un basso;
c) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 8.

Per ogni lavoro ciascuno dei membri tecnici della Commissione presenterà un proprio tema. Scelto collegialmente, il tema verrà seduta stante riprodotto da appositi copisti in tanti esemplari quanti sono i concorrenti, dopo di che sarà dato ai candidati per l'effettivo svolgimento.

Art. 9.

Il tempo necessario per lo svolgimento del tema di marcia è di ore 12; per l'armonizzazione del basso di ore 8; per la riduzione per banda di ore 12.

Art. 10.

Per essere ammesso alle prove orali e pratiche il candidato dovrà ottenere l'idoneità in tutte le materie scritte ed avere riportato un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

Art. 11.

La prova orale consisterà in interrogazioni sui seguenti argomenti:
a) nozioni di storia della musica;
b) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;
c) tecnica degli strumenti per banda.
Per tale prova il tempo massimo fissato è di un'ora complessivamente.
Per l'approvazione nella prova orale il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi. Ove non ottenga tale punto egli sarà escluso dalla prova pratica.

Art. 12.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla Commissione stessa.
Per l'idoneità nella prova pratica occorre che il concorrente riporti pure un punto di merito non inferiore ai sedici ventesimi.

Art. 13.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli esami parziali saranno cinque e cioè: tre per i temi scritti, una per la prova orale ed una per la prova pratica.
Per ciascuna votazione ogni membro assegnerà un punto da 0 a 20; il totale dei punti sarà poi diviso per il numero dei membri ed il risultato costituirà il punto definitivo.
La Commissione attribuirà inoltre ai candidati un punto da 0 a 20/20 per i diplomi ed i documenti da essi presentati, in base al secondo comma dell'art. 3.

Art. 14.

I candidati che in qualsiasi prova, sia scritta che orale o pratica, riporteranno un punto di merito inferiore a quello prescritto, saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

Art. 15.

Compiuti gli esami la Commissione esaminatrice riassumerà in un prospetto i voti assegnati ai singoli concorrenti e redigerà quindi in base ai risultati del concorso apposita relazione che trasmetterà al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) nella quale saranno indicati, per ordine di merito, i concorrenti riconosciuti idonei.
A parità di media complessiva i candidati saranno elencati nel seguente ordine:
a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
d) i combattenti;
e) i più anziani di età.

Art. 16.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 17.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza, con gli assegni e le indennità indicate nello specchio allegato al presente decreto.

Egli però, ove già non rivesta il grado di sottotenente, se ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età e con figlie femmine in minore età non maritate, decadrà dal diritto a tale nomina se, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, non avrà chiesto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal citato Regio decreto n. 371 le prove di possedere la rendita annua di L. 3000 nominali o se, dopo aver ottemperato a tale disposizione, non avrà ottenuto dal Tribuntle supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Art. 18.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 25 anni o avrà oltrepassato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite stabilito nei vari concorsi.

Art. 19.

Il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) darà comunicazione dell'esito degli esami a tutti i candidati.

Ai concorrenti dichiarati idonei, fatta eccezione per il vincitore del concorso, ed a quelli dichiarati non idonei verranno restituiti i documenti ed i titoli presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Specchio stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare, aggiunta di famiglia, indennità di servizio speciale ed indennità di carica spettante al sottotenente direttore di banda del Corpo della Regia guardia di finanza che saranno corrisposti in misura ridotta del 12 per cento giusta il R. decreto 20 novembre 1930, *n.* 1491.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta di famiglia annua lorda	Indennità di servizio speciale annua lorda	Indennità di carica annua lorda	Indennità di alloggio annua lorda	Indennità domestico annua lorda
0	9.300	1.800	Se celibe L. 2.400 Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 4.500	Se coniugato senza prole L. 1.800 Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di L. 360	L. 1.200	L. 2.400	Se celibe L. 3.300 Se ammogliato L. 6.600	L. 198
2	10.000	1.800						
2	10.500	1.800						
3	11.300	1.800						
3	12.200	1.800						
3	12.800	1.800						
3	13.500	1.800						
4	14.400	1.800						

(197)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.